



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 05 dicembre 2009, n°12 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n°19;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°5069 del 19 Luglio 2012, con il quale, è stato conferito l'incarico, al Dott. Marco Lupo, di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;
- Vista la Legge Regionale 18 giugno 1977, n°39 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4;
- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 04 aprile 2002, n°19906, che detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D.Lgs. n°152/99 e succ. mod. e integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n°152/06 e ss.mm.ii.;
- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011 concernente gli "Adempimenti relativi alla direttiva n°91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.);
- Visto l'art. 32 comma 1 lettera c) della Legge Regionale 12 luglio 2011, n°12 con il quale sono stati abrogati gli art. 7, 16 comma primo, secondo, quarto, quinto, sesto e l'art. 30 comma quinto, sesto, settimo e ottavo della Legge Regionale del 29 aprile 1985, n°21;
- Vista l'Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333 con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato il "Piano di Tutela delle Acque in Sicilia";
-

- Viste** le Disposizioni di Servizio effettuate dal Dirigente del S1 con nota prot.n°7251 del 24/02/2014;
- Visto** il D.D.S. n° 82 del 07/04/2008 con il quale, l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art.124 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii., ha concesso l'autorizzazione allo scarico con prescrizione alla Società Caltaqua S.p.A. gestore del servizio idrico integrato della provincia di Caltanissetta per l'impianto del Comune di Riesi;
- Vista** la nota prot. n° 3359 del 03/04/2012, con la quale, Caltaqua S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato ha avanzato allo scrivente Dipartimento istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione di c/da Piano Margio;
- Visto** il Rapporto Istruttorio prot. n° 23183 del 12/06/2014 con il quale il competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio a Caltaqua S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, dell'autorizzazione allo scarico dei reflui depurati dall'impianto di trattamento ubicato in c/da Piano Margio a servizio del Comune di Riesi;
- Vista** la documentazione trasmessa di seguito elencata:
- Pianta dell'impianto di depurazione esistente;
 - Relazione tecnica descrittiva;
 - Scheda tecnica;

Ritenuto di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Ai sensi delle vigenti disposizioni.

DECRETA

Art.1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni, è concessa alla Società Caltaqua S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Caltanissetta, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane depurate, in uscita dall'impianto depurazione a servizio del Comune di Riesi sito in Piano Margio, che potranno essere scaricate, nel Vallone Cimitero.

Art. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:



1) le acque reflue urbane depurate, in uscita dall'impianto di trattamento sito in c.da Vascelli a servizio del Comune di Riesi potranno essere scaricate, nel Vallone Cimitero per una portata nera media in tempo di asciutto non superiore a 112 mc/h corrispondente al carico idraulico e organico di progetto in ingresso all'I.D. di 14.000 Ab/Eq., nel rispetto dei seguenti limiti:

Tab. 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD₅, COD e SST.

Tab. 4 della L.R. n°27/86 per ciò che concerne i rimanenti parametri.

Relativamente al parametro "***Escherichia coli***", il limite massimo non deve superare il valore di **5000 UFC/100ml**.

2) il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5000 UFC/100ml per il parametro "***Escherichia coli***" anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, sulla base di specifica disposizione della competente autorità sanitaria, la quale potrà imporre valore limite più restrittivi per il parametro sopracitato. I metodi di disinfezione devono essere individuati con la finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore, ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;

3) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, in relazione alla potenzialità depurative dell'impianto, dovrà fissare i limiti di accettabilità per i singoli insediamenti produttivi che saranno ammessi nel relativo sistema depurativo. In relazione a quanto suddetto, l'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti di cui sopra dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 107 comma 1, art. 108 e art. 125 comma 2 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. ed alla tabella 2 della L.R. n°27/86;

4) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, qualora intendesse utilizzare le acque reflue depurate in uscita dall'impianto di depurazione con finalità di riuso, è onerato di richiedere preventivamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e del D.M. n°185/03, l'autorizzazione allo scarico con finalità di riuso;

5) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui risulti necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, è onerato di predisporre tutti gli accorgimenti tecnici al fine di non interrompere il processo depurativo. Copia del crono programma dei lavori di manutenzione straordinaria dovrà essere trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prima dell'inizio dei suddetti lavori.

6) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo ricettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;

7) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione, nel caso in cui si preveda di accogliere in pubblica fognatura o direttamente al presidio depurativo, reflui provenienti da insediamenti produttivi che intendano utilizzare nei propri cicli lavorativi sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 – parte 3 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;

8) deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977;

9) al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 Luglio 2011 (G.U.R.S. parte I n. 33 del 05/08/2011), all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto (dopo il sistema di

- disinfezione), devono essere realizzati, qualora non siano già in essere, appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo.;
- 10) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato a effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione, secondo le seguenti modalità:
campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore per i parametri BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali con cadenza trimestrale, purchè lo scarico sia conforme, se uno dei campioni non risultasse conforme, nell'anno successivo dovranno essere effettuati 12 campioni;
campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore con cadenza trimestrale per i rimanenti parametri di Tab. 1, Tab. 2 e Tab. 4 della L.R. n°27/86;
Copia di tali analisi devono essere trasmesse al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
- 11) i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
- 12) nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri di cui alla tab. 1 e 2 della L.R. n°27/86, il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato di ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri per imporre trattamenti più spinti agli insediamenti titolari degli scarichi;
- 13) dovrà essere realizzata tutto attorno all'impianto di depurazione, qualora non sia già in essere, la piantumazione di specifica barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
- 14) ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del suddetto rinnovo, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.
- 15) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici, al fine di evitare che nell'area di immissione dei reflui depurati, si possano innescare eventuali processi erosivi, accertando altresì che a valle del punto di scarico, non si determinino situazioni di pericolo o danni al deflusso delle acque o ad eventuali impaludamenti e/o ristagni per ostruzioni accidentali;
- 16) devono essere previste le fasce di rispetto tutto intorno l'impianto di depurazione con vincolo di inedificabilità assoluta, giusto quanto disposto dall'art.46 delle L.R.n°27/86. Eventuali realizzazioni di infrastrutture, in deroga al disposto di cui sopra, dovranno essere previste dallo Strumento Urbanistico vigente presso il Comune;

Art. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Art. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 16 GIU. 2014



IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Marco Lupe)